

COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

1[^] AREA AFFARI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RAMACCA

<u>Visto</u> il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settori dell'acqua, dell'energia, del trasporti e del servizi postali, nonché per Il riordino della disciplina vigente In materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e. ss. mm. ed il.;

<u>Visto</u> l'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed li., che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice, tra gli altri, questa tipologia di servizi:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
- 1.1) in un arbitrato o In una conciliazione tenuti In uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'Istanza arbitrale o conciliativa Internazionale;
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

<u>Visto</u> l'articolo 4 del nuovo Codice, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

<u>Viste</u> le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'affidamento dei servizi legali secondo cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore dell'unità di tempo considerata (di regola il triennio) laddove l'incarico legale conferito "ad hoc" costituisce, viceversa, un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, restando sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi) pur nel rispetto obbligatorio dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui al succitato art. 4 del Codice;

<u>Visti</u> la L. n. 247 del 31/12/2012 ed il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione del parametri per la liquidazione del compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attuativo della riforma dell'ordinamento professionale", come modificato dal Decreto Ministero Giustizia 8/03/2018 n. 37, recante "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Si rende noto che è indetto avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Ramacca.

AVVISO

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali istituito presso l'Ente possono richiedere l'iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità di seguito indicate:

Art. 1 - Finalità ed ambito dell'avviso.

Con il presente avviso pubblico il Comune di Ramacca intende aggiornare un elenco di avvocati esterni singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'inserimento nell'elenco non comporterà alcun obbligo di conferire, a qualsiasi titolo, incarichi ai professionisti iscritti né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Comune.

Con l'emissione del presente avviso si intende aggiornare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare singoli incarichi dal Comune di Ramacca.

Con il presente avviso, altresì, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate.

Art. 2 - Requisiti di ammissione.

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a. Possesso della cittadinanza italiana;
- b. Godimento dei diritti civili e politici;
- c. Non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d. Non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- f. Essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- g. Essere iscritti, come singoli e/o associati, all'Ordine Professionale degli Avvocati da almeno 2 anni e, per coloro che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni superiori, essere iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- h. Non trovarsi in condizione di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse con il Comune di Ramacca, secondo le norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, compresa la pendenza di contenzioso personale, con impegno a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza anche potenziale;
- i. Assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente;

- j. Possesso di comprovata esperienza, almeno biennale, nell'effettivo esercizio della professione e in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale;
- k. Titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, con l'indicazione del massimale assicurato;
- Impegno a rispettare, per quanto applicabili e compatibili con l'incarico, le clausole del Codice di comportamento generale approvato con d.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di comportamento integrativo del Comune di Ramacca.

Per gli studi associati i requisiti di cui al precedente comma devono riferirsi a ciascun componente ed il curriculum vitae deve essere prodotto per ciascun componente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza previsto dal presente Avviso.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia singolarmente che quale componente di studio associato o società di avvocati.

Il Comune di Ramacca si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Modalità e termini di partecipazione.

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio, a pena di esclusione, di apposita domanda di iscrizione nell'elenco aperto degli avvocati esterni del Comune di Ramacca **entro 30 giorni** decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.

La richiesta debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza, unitamente a curriculum formato europeo.

In caso di Studi Associati e Società fra Avvocati:

- la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati con relativo elenco;
- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare curriculum e copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, di voler essere inserito:

Sezione a) Contenzioso Amministrativo – Sezione b) Contenzioso Civile/Lavoro – Sezione c) Contenzioso Penale – d) Contenzioso Tributario.

La domanda avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Ramacca", corredata dai relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista e dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: postmaster@pec.comunediramacca.it entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ramacca oppure presentata in forma cartacea mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Ente o inviata a mezzo raccomandata A/R.

La stessa, se presentata in forma cartacea, dovrà pervenire in busta chiusa recante all'esterno il nominativo del professionista e la dicitura: "Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati esterni del Comune di Ramacca".

La domanda non sarà ammessa in caso di:

- domanda pervenuta oltre la scadenza del termine;
- assenza di sottoscrizione alla domanda o di firma digitale;
- assenza anche di uno solo dei requisiti professionali e/o generali previsti;

- non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le possibilità di integrazione.

Non si assume responsabilità in ordine a dispersione delle domande o comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del professionista oppure in caso di tardiva comunicazione di variazione degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento dell'elenco.

L'elenco dei professionisti, tenuto dall'Ufficio Segreteria del Comune – U.O.1.1, è suddiviso in quattro sezioni distinte, a seconda delle materie indicate all'art. 3, ciascuna contenente, altresì, i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione.

I nominativi dei professionisti richiedenti saranno inseriti in ordine alfabetico.

L'elenco costituito, in quanto elenco aperto, è aggiornato annualmente. In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti non già iscritti nell'elenco; i professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiedere la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Ente;
- abbiano patrocinato, durante il periodo di iscrizione nell'elenco, giudizi contro il Comune di Ramacca;
- abbiano reso false e/o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico,
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- abbiano promosso, in costanza di iscrizione nell'elenco, giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- siano incorsi in gravi inadempienze.

E' fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall'iscrizione medesima.

L'elenco potrà eventualmente essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi.

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'elenco previa deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi compete al Sindaco, che procede sulla base dei seguenti criteri:

- specificità, complessità e valore della controversia;
- esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico come comprovata nel curriculum presentato;
- esperienza professionale maturata in qualità di difensore di Pubbliche Amministrazioni;
- analogia con altri incarichi conferiti per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazione d'urgenza;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto;
- corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
- caratteristiche migliorative offerte sotto il profilo della convenienza del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto alle previsioni della convenzione-tipo;
- rotazione.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco:

- in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce (quali ad es. professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici) ovvero nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- nei casi di evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi già espletati (es: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti...) o conferiti da altri enti che siano parte del medesimo procedimento e non siano in conflitto di interesse con il Comune di Ramacca;

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo ì casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 6 Condizioni per l'affidamento degli incarichi legali. Onorari.

Il professionista prima dell'assunzione dell'incarico dovrà trasmettere un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità dell'incarico comprensivo degli oneri e accessori di legge.

Il professionista si impegna ad applicare la diminuzione percentuale massima [del 50% e del 70% per la fase istruttoria] sui valori minimi di liquidazione previsti in relazione al valore della causa, nelle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per ciascuna fase di giudizio.

E' fatto obbligo al legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di avanzamento del contenzioso in relazione dell'attività posta in essere, allegando copie di memorie, comparse o altri atti difensivi redatti in relazione del mandato.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla procedura si intendono accettate, senza riserva, tutte le disposizioni e condizioni di cui al presente Avviso.

I compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ulteriormente ridotti in misura congrua valutata la fattispecie concreta.

In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate dal domiciliatario.

In caso di revoca dell'incarico verrà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della revoca stessa.

La liquidazione del compenso per le attività espletate avviene solo a seguito di invio di fattura elettronica e previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva. Sono a carico del beneficiario del pagamento le spese di commissione. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., il legale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 Trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Ramacca.

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati personali forniti dai partecipanti all'Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui allo stesso Avviso e per scopi istituzionali, mediante ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR").

- 3. La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
- 4. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli arti. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili.

Art. 8 Disposizioni finali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso.

L'inserimento nell'Elenco non fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo di affidamento di incarichi ai soggetti iscritti.

La costituzione dell'Elenco non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di revocare l'Elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all'Albo pretorio on line e sul proprio sito web istituzionale.

Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Ramacca tel. 095/7930237 – 238 – 219.

Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.ramacca.ct.it nonché sull'albo pretorio *on line*.

RAMACCA 15/02/2023

Il Responsabile della1[^] Area Dott.ssa Giuseppa Santagati